



**Banca del Tempo**

Ogni ora, più vicini

## **STATUTO DELLA BANCA DEL TEMPO**

### **Libera Associazione senza scopo di lucro, non commerciale**

#### **ART.1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE**

E' costituita l'Associazione non commerciale, denominata "Banca del tempo di Ravenna – Ogni ora più vicini" con sede nel Comune di Ravenna, via Maggiore 122.

#### **ART.2**

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili saranno destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo.

La finalità dell'Associazione è quella di promuovere lo scambio di servizi, di attività e di saperi tra le persone, senza l'intermediazione del denaro.

L'unità di misura dello scambio è costituita unicamente dal tempo impiegato per il servizio o per l'attività oggetto dello stesso, quantificato in "ore" o "1/2 ore". Un'ora di tempo impiegato è sempre un'ora a prescindere dal tipo e dalla qualità della prestazione.

E' ammessa circolazione di denaro solo per il rimborso delle spese vive sostenute per il servizi o per le attività scambiate, oltre che per le necessità di funzionamento dell'Associazione. Tutte le prestazioni scambiate non potranno mai configurarsi né essere assimilate a rapporti di lavoro autonomo o subordinato.

L'Associazione si riconosce nei valori della solidarietà e della reciprocità, della libertà e responsabilità individuale, della diversità e pari dignità di ciascuno e ciascuna. Attribuisce molto valore alla cura delle relazioni umane e ai tempi della vita quotidiana. Intende l'impegno e le responsabilità sociali innanzi tutto come servizio.

A questi principi e valori ispira il proprio agire organizzativo e le attività necessarie al raggiungimento dei propri scopi.

#### **ART.3 SOCI**

Possono far parte dell'Associazione persone maggiorenni di qualsiasi nazionalità purchè in regola con le normative vigenti sull'immigrazione oppure entità collettive che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.

Tutti i soci e le socie hanno gli stessi diritti e doveri.

L'ammissione a socio o socia avviene su presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato o interessata. Sulle domande di iscrizione si pronuncia il Gruppo di Coordinamento, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dall'Assemblea.

I soci e le socie devono versare la quota associativa annuale, che sarà quantificata in ore e/o in denaro dall'assemblea.

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico dell'Associazione.

L'esclusione è decisa dal Gruppo di Coordinamento, dopo aver ascoltato le ragioni della persona interessata.

I soci e le socie non assumono alcuna responsabilità di natura finanziaria oltre l'importo delle rispettive quote associative.

#### **ART.4 DIRITTI E DOVERI**

I soci e le socie devono osservare lo statuto, i regolamenti interni e le decisioni adottate dall'Associazione, mantenere un atteggiamento di reciproca correttezza, versare la quota associativa.

I soci e le socie hanno il diritto e il dovere di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, all'Assemblea con diritto di voto e tutti possono accedere alle cariche associative.

Il diritto/dovere di partecipare all'Assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno; il socio o la socia può farsi rappresentare da un altro socio o socia, purchè non investito o investita di alcuna carica sociale, solo nel caso di assemblea di approvazione del rendiconto economico e finanziario o di modifica dello Statuto o di scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio o socia è responsabile personalmente delle attività scambiate.

#### ART.5 RISORSE E BILANCIO

Le risorse dell'Associazione sono costituite da entrate economiche e dal monte ore accumulato dalla Banca.

Le entrate economiche possono derivare dalle quote associative e da contributi di aderenti e di privati, da contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche, da donazioni e lasciti testamentari di beni mobili e immobili, da entrate derivanti da convenzioni, da proventi derivanti da iniziative e attività marginali di carattere commerciale o produttivo promosse da soci e socie o da iniziative promozionali, da avanzi di gestione.

Il monte ore della Banca può derivare da quote associative, da donazioni o da attività di soci e socie (es.corsi collettivi, ecc..) della Banca o da crediti con altre Banche.

Il fondo comune costituito da denaro e beni materiali non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto dello scioglimento.

L'esercizio finanziario e del monte ore dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Gruppo di Coordinamento redige un rendiconto economico e finanziario ed un rendiconto del monte ore e lo sottopone all'Assemblea dei soci e delle socie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali utili in denaro risultanti dal rendiconto approvato saranno utilizzati per il perseguimento delle finalità associative.

#### ART.6 FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione organizza la propria attività attraverso l'Assemblea dei soci e delle socie, il Gruppo di Coordinamento e il o la Presidente.

Tutte le cariche associative sono svolte gratuitamente.

L'Assemblea è sovrana e indirizza tutta l'attività dell'Associazione.

In particolare approva i rendiconti economici e finanziari e del monte ore, preventivi e consuntivi, delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del patrimonio, secondo le norme vigenti.

Deve essere convocata dal o dalla Presidente o da un suo delegato almeno una volta all'anno per l'approvazione dei rendiconti economico e finanziario e del monte ore e sulla base di un calendario di incontri periodicamente concordati e comunicati per iscritto ai soci e alle socie dal Presidente o dalla Presidente. L'ordine del giorno dell'Assemblea verrà affisso nella bacheca in visione ai soci almeno 3 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata dal o dalla Presidente o da un suo delegato su richiesta del Gruppo di Coordinamento o di 1/10 dei soci e/o socie.

E' presieduta dal o dalla Presidente o da un suo delegato o, in loro assenza, da un socio o socia indicato dall'Assemblea all'inizio della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o socie presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti o rappresentati, eccezion fatta per le decisioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, per le quali occorre il voto favorevole della metà più uno degli associati e per lo scioglimento dell'Associazione e l'alienazione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

#### ART.7 GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il Gruppo di Coordinamento è formato da un minimo di 7 e un massimo di 15 componenti, nominati dall'Assemblea dei soci e delle socie fra coloro che offrono la loro disponibilità. Rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Gruppo di Coordinamento nomina il Presidente al suo interno. Può inoltre nominare un Vice Presidente.

Il Gruppo di Coordinamento ha il compito di coordinare le attività dell'Associazione e svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dall'Assemblea.

E' presieduto dal Presidente o da un suo delegato del Gruppo di Coordinamento. Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dei 2/3 dei componenti.

#### ART.8 IL O LA PRESIDENTE

Al o alla Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione verso terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente o ad un delegato dal Presidente.

Resta in carica un anno ed è rieleggibile.

#### ART.9 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea che provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori e decide in ordine all'alienazione dei beni; questa dovrà avvenire comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

#### ART.10 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.